



ISTITUTO COMPRENSIVO “ALVISE PISANI”

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado
PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D’ARTICO

30039 STRA (VENEZIA) - VIA Fossolovara 37 - Telefono 049/9800893 - Fax 049/9800108

Email: veic86400p@istruzione.it – posta certificata: veic86400p@pec.istruzione.it

Sito web: www.icalvisepisani.it - CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P - CODICE FISCALE 90159770271

REGOLAMENTO ISCRIZIONI

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 50 in data 14 gennaio 2013

PREMESSA

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri per l’ammissione dei/le bambini/e e dei ragazzi/e alle Scuole dell’I.C. “Alvise Pisani” di Stra.

Costituiscono norme di riferimento per il presente regolamento i seguenti testi normativi:

- legge 169 del 30 ottobre 2008;
- nota ministeriale 3 dicembre 2008 sul riordino degli ordinamenti scolastici;
- regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione...” DPR n°89 del 20/03/2009;
- regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola...” DPR n°81 del 20/03/2009;
- circolare ministeriale n° 2 dell’8 gennaio 2010 con prot. 101/R.U.U;
- circolare ministeriale n°96 del 17/01/2011 con prot. 8603.

Capo I: NORME COMUNI

Art. 2. Domande di iscrizione

L’iscrizione avverrà nei tempi stabiliti dalla circolare ministeriale vigente.

Ai fini della determinazione della posizione in graduatoria è predisposta la **Tabella dei punteggi di ammissione** allegata al presente Regolamento.

Art. 3. Residenza

L’accesso alle scuole dell’I.C. “Alvise Pisani” di Stra riguarda prioritariamente i/le bambini/e e i/le ragazzi/e con residenza anagrafica nel territorio dei due Comuni di Stra e di Fiesse d’Artico.

Possono altresì richiedere l’iscrizione alle Scuole i genitori dei/le bambini/e e dei/le ragazzi/e non residenti nei due Comuni.

Art. 4. Titoli da valutare ai fini della predisposizione della graduatoria

I titoli valutabili ai fini della predisposizione della graduatoria per l’accoglienza degli alunni sono elencati, con i relativi punteggi, nella **Tabella dei punteggi di ammissione** allegata al presente Regolamento.

Art. 5. Alunni diversamente abili

Nel periodo di apertura delle iscrizioni, nell'ambito dei posti disponibili, si accetteranno, nelle scuole dell'Istituto Comprensivo "A. Pisani" di Stra le domande di iscrizione presentate per i/le bambini/e e i/le ragazzi/e diversamente abili, secondo normativa.

Le domande di nuova iscrizione dei/lle bambini/e e dei/lle ragazzi/e diversamente abili devono essere corredate delle certificazioni previste (diagnosi funzionali e/o relazioni dettagliate che evidenzino il deficit negli aspetti e nei livelli dello sviluppo del bambino/della bambina) rilasciate dagli organi competenti.

Al fine di garantire le migliori condizioni per l'integrazione, la famiglia è invitata a presentarsi prima possibile al Dirigente Scolastico per meglio definire e concordare la scuola e le modalità di ammissione.

Art. 6. Alunni con cittadinanza non italiana

Per l'iscrizione e l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.

Art. 7. Autocertificazioni

Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda hanno valore di autocertificazione. L'autocertificazione può essere sottoscritta dall'interessato alla presenza dell'impiegato addetto, ovvero può essere spedita o consegnata da persona diversa allegando alla medesima la fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario.

Tutti i documenti da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato di famiglia, documenti che attestino l'esistenza di condizioni che danno diritto a precedenza) possono essere sostituiti da autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, con esclusione delle certificazioni mediche e di quelle non certificabili ai sensi della citata normativa.

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445 del 28/12/00, la Dirigenza, tramite gli uffici competenti, effettua autonomamente il controllo delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni, anche a campione, nella misura percentuale ritenuta consona e stabilita in fase di avvio del procedimento, riservandosi di chiedere la presentazione di documenti a conferma e/o integrazione di quanto dichiarato.

In caso di discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato d'ufficio si procederà come segue:

- nel caso in cui rilevi irregolarità od omissioni non costituenti falsità ne dà notizia all'interessato/a che è tenuto a regolarizzare e/o a completare la dichiarazione, pena l'interruzione del procedimento;
- nel caso in cui rilevi la non veridicità di quanto dichiarato procede ad applicare l'art. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (perseguibilità ai sensi del Codice Penale) dello stesso D.P.R.445.

Il contenuto delle dichiarazioni è coperto dal segreto d'ufficio e trattato come previsto dalla normativa sulla privacy (D.lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 8. Esame delle domande

Sarà costituita ogni anno, prima dell'avvio delle iscrizioni, una apposita "Commissione iscrizioni", a cui parteciperanno un genitore membro del Consiglio di Istituto, un docente e un collaboratore amministrativo nominati dal Dirigente scolastico, con il compito di esaminare le domande pervenute, di formulare le graduatorie dei candidati all'iscrizione, di interpretare il presente regolamento e/o la tabella dei punteggi, di valutare eventuali ricorsi.

Alla chiusura delle iscrizioni, e alla presenza di ogni nuova richiesta di iscrizione per la scuola dell'obbligo, la commissione iscrizioni procederà all'esame delle domande.

Per essere valutabile, ogni condizione dichiarata e/o documentata dai richiedenti deve attestare situazioni in essere entro la data del termine delle iscrizioni.

Si terrà conto della dichiarazione di acquisire la residenza nel territorio dell'Istituto Comprensivo alla pari dell'effettiva residenza a condizione che la stessa sia acquisita entro il 31 agosto dell'anno di iscrizione.

Le graduatorie saranno compilate sulla base della specifica **Tabella dei punteggi di ammissione**.

A parità di punteggio tra candidati, la precedenza sarà attribuita al maggiore d'età. Nell'ipotesi estrema di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Art. 9. Validità delle graduatorie

Le graduatorie rimarranno in vigore fino alla conclusione dell'anno scolastico per il quale sono redatte.

Gli interessati in lista d'attesa nelle graduatorie decadute, per concorrere per i posti disponibili per il successivo anno scolastico, potranno presentare nuova domanda di iscrizione.

Art. 10. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Capo II: NORME PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 11. Età di ammissione alla Scuola dell'Infanzia

Possono essere iscritti/e alle scuole dell'infanzia - senza alcuna discriminazione di etnia, nazionalità, religione - tutti/e i/le bambini/e di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti **complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro l'anno di riferimento.**

Per l'ammissione dei bambini in condizione di anticipo è prevista, per ciascuna scuola dell'infanzia, la compilazione di tre apposite liste: residenti nel comune in cui si prende iscrizione; residenti nell'altro comune dell'Istituto comprensivo; residenti fuori dal territorio dell'Istituto Comprensivo. Per ciascuna di tale lista sarà formulata una graduatoria considerando la data di nascita del candidato in ordine decrescente.

Si procederà alla chiamata in base alle graduatorie di tali liste procedendo nell'ordine: lista residenti nel comune in cui si prende iscrizione; lista residenti nell'altro comune dell'Istituto comprensivo; lista residenti fuori dal territorio dell'Istituto Comprensivo.

Art. 12. Graduatorie di Ammissione

Sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni domanda, sono compilate le graduatorie divise per plessi (distinte, per ogni plesso, in fasce di età 3, 4, 5 anni) per l'accesso alle scuole dell'infanzia. L'ammissione dei bambini/delle bambine avviene coniugando l'ordine della graduatoria con i posti disponibili. Con riferimento al numero massimo dei bambini/delle bambine ammissibili, i posti disponibili - distinti per fascia di età - sono definiti dalla normativa vigente.

Le graduatorie saranno rese pubbliche in forma provvisoria, per cinque giorni, appena la Commissione Iscrizioni avrà ultimato l'esame delle domande, affinché i genitori possano verificare ed eventualmente chiedere, nei tempi indicati nel decreto di pubblicazione provvisoria, la revisione del punteggio attribuito alle dichiarazioni contenute nella domanda.

La Commissione Iscrizioni riesaminerà le domande per cui sono presentate richieste di revisione e rimette ai/alle richiedenti l'esito del proprio riesame attraverso comunicazione del Dirigente Scolastico.

Successivamente si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 13. Domande di trasferimento o di nuova iscrizione presentate oltre i termini

Le domande presentate oltre il termine indicato saranno inserite in una lista d'attesa (sempre suddivisa per plesso e fascia di età) che verrà redatta in caso di esaurimento delle graduatorie ordinarie a fronte di posti ancora disponibili.

Art. 14. Rinuncia, Trasferimento e Assenze

I genitori dei bambini/delle bambine ammessi/e che vogliono rinunciare alla frequenza devono presentare dichiarazione scritta di rinuncia.

La rinuncia e il trasferimento comportano il depennamento dalla graduatoria di appartenenza con lo scorrimento della stessa per l'inserimento del primo alunno in lista d'attesa.

L'assenza ingiustificata del/la bambino/a per trenta giorni consecutivi equivale a rinuncia con depennamento dalla graduatoria di appartenenza, con lo scorrimento della stessa per l'inserimento del primo alunno in lista d'attesa.

Il subentro su posto vacante è sempre disposto per pari età dei bambini.

Capo III: NORME PER LA SCUOLA PRIMARIA

Art. 15. Età di ammissione alla Scuola Primaria

Possono essere iscritti/e alle scuole primarie - senza alcuna discriminazione di etnia, nazionalità e religione – tutti/e i/le bambini/e che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. In quest'ipotesi, prima del perfezionamento dell'iscrizione, per una scelta attenta e consapevole, è opportuno che i genitori o gli esercenti la patria potestà si avvalgano delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli e della consulenza del Dirigente Scolastico.

L'iscrizione in anticipo alla prima classe è facoltativa e non rappresenta un obbligo.

Art. 16. Eccedenza di domande rispetto ai posti

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, è data sollecita informazione alle famiglie per consentire loro un'ulteriore opzione presso:

- altra scuola dell'Istituto Comprensivo (i residenti mantengono la loro priorità sui non residenti)
- scuola diversa.

A parità di punteggio tra candidati, la precedenza sarà attribuita al maggiore d'età. Nell'ipotesi estrema di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Art. 17. Graduatorie di Ammissione

Sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni domanda, sono compilate le graduatorie divise per plessi (distinte, per ogni plesso, nelle varie classi) per l'accesso alle scuole primarie. L'ammissione dei bambini/delle bambine avviene coniugando l'ordine della graduatoria con i posti disponibili. Con

riferimento al numero massimo dei bambini/delle bambine ammissibili, i posti disponibili - distinti per classe - sono definiti dalla normativa vigente.

Le graduatorie saranno rese pubbliche in forma provvisoria, per cinque giorni, appena la Commissione Iscrizioni avrà ultimato l'esame delle domande, affinché i genitori possano verificare ed eventualmente chiedere, nei tempi indicati nel decreto di pubblicazione provvisoria, la revisione del punteggio attribuito alle dichiarazioni contenute nella domanda.

La Commissione Iscrizioni riesaminerà le domande per cui sono presentate richieste di revisione e rimette ai/alle richiedenti l'esito del proprio riesame attraverso comunicazione del Dirigente Scolastico.

Successivamente si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 18. Domande di trasferimento o di nuova iscrizione presentate oltre i termini

Dopo aver presentato la domanda di iscrizione, per trasferirsi ad altro istituto, è necessario produrre istanza di *nulla* osta al Dirigente scolastico.

Le domande di iscrizione presentate oltre il termine indicato saranno inserite in una graduatoria di riserva che verrà redatta in caso di esaurimento delle graduatorie ordinarie a fronte di posti ancora disponibili.

Capo IV: NORME PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 19. Età di ammissione alla Scuola Secondaria di Primo Grado

Possono essere iscritti/e alle scuole secondarie di primo grado - senza alcuna discriminazione di etnia, nazionalità e religione – tutti/e ragazzi/e che abbiano conseguito l'idoneità o l'ammissione alla classe per cui chiedono l'iscrizione.

Art. 20. Eccedenza di domande rispetto ai posti

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, è data sollecita informazione alle famiglie per consentire loro un'ulteriore opzione presso:

- altra scuola dell'Istituto Comprensivo (i residenti mantengono la loro priorità sui non residenti)
- scuola diversa.

A parità di punteggio tra candidati, la precedenza sarà attribuita al maggiore d'età. Nell'ipotesi di estrema di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Art. 21. Graduatorie di Ammissione

Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell'I.C. "Alvise Pisani" hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

Sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni domanda, sono compilate le graduatorie divise per plessi (distinte, per ogni plesso, nelle varie classi) per l'accesso alle scuole secondarie di primo grado. L'ammissione dei bambini/delle bambine avviene coniugando l'ordine della graduatoria con i posti disponibili. Con riferimento al numero massimo dei/le ragazzi/e ammissibili, i posti disponibili - distinti per classe - sono definiti dalla normativa vigente.

Le graduatorie saranno rese pubbliche in forma provvisoria, per cinque giorni, appena la Commissione Iscrizioni avrà ultimato l'esame delle domande, affinché i genitori possano verificare ed eventualmente chiedere, nei tempi indicati nel decreto di pubblicazione provvisoria, la revisione del punteggio attribuito alle dichiarazioni contenute nella domanda.

La Commissione Iscrizioni riesaminerà le domande per cui sono presentate richieste di revisione e rimette ai/alle richiedenti l'esito del proprio riesame attraverso comunicazione del Dirigente Scolastico.

Successivamente si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 22. Domande di trasferimento o di nuova iscrizione presentate oltre i termini

Dopo aver presentato la domanda di iscrizione, per trasferirsi ad altro istituto, è necessario produrre istanza di *nulla* osta al Dirigente scolastico.

Le domande di iscrizione presentate oltre il termine indicato saranno inserite in una graduatoria di riserva che verrà redatta in caso di esaurimento delle graduatorie ordinarie a fronte di posti ancora disponibili.